



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **22090** del registro di segreteria, proposto da:

A. L. (omissis), nato a omissis (omissis) il omissise residente in omissis (omissis) alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pitaro, presso il cui studio in Catanzaro alla via F. Acri, n. 88 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

Azienda ospedaliera omissis **di** omissis, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in omissis, alla via omissis;

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - Gestione *ex* INPDAP, direzione provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro, alla via Francesco Crispi, 77 - *non costituiti*

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 18 gennaio 2024, nessuno comparso, la causa è

stata trattenuta in decisione

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso originariamente proposto avanti al giudice ordinario la parte attrice ha esposto di avere prestato servizio dal 1987 presso l'Azienda ospedaliera omissis di omissis, in veste di tecnico di radiologia.

2. Il ricorrente ha, altresì, precisato di avere presentato, in data 26 gennaio 2017, domanda diretta al conseguimento dei benefici previsti dall'articolo 2, comma 12, della legge 335/1995 per le patologie "deficit visivo bilaterale in glaucoma cronico", sofferto in uno ad "allegata sindrome delirante cronica grave in soggetto portatore depressione endo-reattiva grave a prevalenza ansiogena a decorso cronico"; "mitralico".

3. All'esito delle visite effettuate da parte dei competenti organi medico-legali il ricorrente è stato peraltro dichiarato inidoneo permanentemente in modo relativo alle attività della qualifica di appartenenza, ma non assolutamente inabile al lavoro.

4. Con il ricorso originariamente proposto avanti al tribunale di omissis, in veste di giudice del lavoro, nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ricorrente ha pertanto insistito per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 2 citato. La norma ha disposto che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. (...)".

5. Con ordinanza in data 7 maggio 2019 il giudice adito ha, tuttavia, ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei conti.

6. All'udienza in data 30 settembre 2019 il giudice, con ordinanza a verbale, ha disposto la notificazione all'INPS del ricorso, in quanto parte dell'originario giudizio, e litisconsorte necessaria ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura

civile (norma applicabile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice di giustizia contabile in quanto espressiva del principio generale della tutela giurisdizionale passiva).

7. In esito all'udienza del 23 dicembre 2019, il Giudice con ordinanza n. 87/2019, ordinava una consulenza medico legale da espletarsi innanzi all'Ufficio medico legale del Ministero della salute e avente ad oggetto il seguente quesito: *“Accertamento delle infermità patite dal ricorrente, anche in relazione al requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

8. Con nota prot. I.2.c.b/2019/120659 del 9 marzo 2021, l'UML informava all'intestata Sezione che il ricorrente, per il tramite del suo difensore, aveva comunicato la volontà di rinunciare al ricorso. Indi restituiva gli atti alla Sezione.

9. In data 5 gennaio 2024 il ricorrente ha depositato formale dichiarazione di rinuncia agli atti del processo regolarmente notificata alle controparti;

10. All'udienza del 18 gennaio 2024, nessuno è comparso.

11. Osserva questo Giudice che ai sensi dell'art. 110 c.g.c.: *“1. La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa. (...) 3. La rinuncia produce i suoi effetti solo con l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. 4. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. (...). 6. Il giudice, se la rinuncia e*

l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. 7.

La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese".

12. Rilevato che la notifica della rinuncia agli atti de quo è stata regolarmente eseguita e che la mancata comparizione dei convenuti in udienza implica una *<presa d'atto>* dell'atto di rinuncia e che la *<presa d'atto>* deve essere interpretata *substantialiter* come accettazione della stessa (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n. 311/2021; Sez. Puglia, n. 222/2022), ricorrono i presupposti per l'estinzione del giudizio.

13. Nulla per le spese.
Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da L. A. contro l'Azienda Ospedaliera omissis, in persona del Ministro *pro – tempore*, nonché contro l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, – dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 18/01/2024

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 18/01/2024

Il Giudice

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni